



AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

PATTO DI INTEGRITA'

Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente alla "predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di rivisitazione funzionale , edile, impiantistica ed antisismica dell'Ospedale San Polo di Monfalcone".

CUP: G47H22000000002. CIG: 9055206063. COD. AUSA: 0000618050

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ (Prov. _____) il
_____ e residente a _____ in via _____ n. _____, in
qualità di _____

(Legale rappresentante, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società _____

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI GARA

PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DI _____ INDETTA CON

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'ASUGI N. _____ DEL _____



DICHIARA

DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO D'INTEGRITÀ, CHE RIMARRA' IN VIGORE FINO ALL'ADOZIONE DEL NUOVO ATTO AZIENDALE ASUGI, PRECEDENTEMENTE APPROVATO DALL' AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA.

“PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI”

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (di seguito ASUGI, per brevità) e l'operatore economico (O.E. per brevità) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura in oggetto.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Patto d'Integrità regola i comportamenti degli O.E. e dei dipendenti dell' ASUGI nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e smi.;

2. Il Patto d'integrità è da considerarsi allegato alla documentazione di ogni procedura di affidamento messa in atto dall' ASUGI e ne costituisce parte integrante; costituisce altresì parte integrante di ogni contratto/convenzione stipulato dall' ASUGI;

3. L'espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di affidamento; tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere invito;

4. Una copia del Patto d'integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'O.E. concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento;



5. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

ART. 3 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture l'O.E.:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- d) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- e) si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell' ASUGI o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- f) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- g) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;



2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

2. In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

3. L'Amministrazione aggiudicatrice pubblica sul proprio sito internet i dati riguardanti la procedura di affidamento, ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

ART. 5 – VIOLAZIONE DEL PATTO D'INTEGRITÀ

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'O.E. interessato;

2. La violazione da parte dell'O.E., sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 3 può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento b) la risoluzione di diritto del contratto;

3. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010 e smi.. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;



4. L'Amministrazione aggiudicatrice segnala agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n.17/2014 l'O.E. che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 3. L'Amministrazione aggiudicatrice tiene conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici;

5. In ogni caso, alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti autorità.

ART. 6 – EFFICACIA DEL PATTO D'INTEGRITÀ

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

ART. 7 – NORMA FINALE

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e validità del presente Patto di integrità tra l'ASUGI e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data, _____

Firma del Legale rappresentante, procuratore, ecc.